



Diritto Tributario

giovedì, 12 Giugno 2025

IVA: il principio di inerenza dei costi deducibili

Nicola Tasco

Diritto Tributario

Provvedimento (estremi)

Cass. civ., sez. trib., ud. 26 marzo 2025 – dep. 12 giugno 2025, n. 15642 (ordinanza)

Tematica

Diritto tributario

IVA

Costi deducibili

Massima/e

AAA In tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. *Cass. civ., sez. trib., 12 giugno 2025, n. 15642*

In senso **conforme**: Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904

AAA L'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può perciò contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. *Cass. civ., sez. trib., 12 giugno 2025, n. 15642*



Commento

IVA: il principio di inerenza dei costi deducibili

Nicola Tasco

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904) ha da tempo chiarito che, in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. Inoltre, con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l'interpretazione preferibile è nel senso che la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo valutazione qualitativa e non quantitativa.

La relativa prova (Cass. civ., sez. V, 18 agosto 2022, n. 24880), in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.

L'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può perciò contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.

Jusdi una rubrica de “**IL diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

